

Allegato "A" all'atto 50597/15227 Rep./Racc.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "A.M.A.

Associazione Malati Alzheimer Novara - ONLUS"

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Art. 1

E' costituita un'Associazione di volontariato denominata "A.M.A. Associazione Malati Alzheimer Novara - ONLUS" (di seguito Associazione).

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e opera su base prevalentemente volontaria.

L'Associazione si costituisce adottando il presente Statuto.

L'Associazione cura la propria eventuale articolazione sul proprio territorio provinciale e/o in territori limitrofi attraverso Gruppi Operativi e ne assicura la uniformità e congruenza di azione.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti dei soggetti affetti da malattia di Alzheimer e patologie affini e dei loro familiari.

L'attività e le prestazioni degli eletti alle cariche associative di cui ai commi successivi, nonché quelle dei soci e dei volontari che aderiscono all'A.M.A. sono gratuite.

A titolo meramente esemplificativo l'Associazione si propone:

- 1) La realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate, e dei loro familiari proponendosi come punto di riferimento e aggregazione;
- 2) L'assistenza di malati e loro familiari nei rapporti con presidi sanitari, enti pubblici;
- 3) La sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche che la malattia di Alzheimer solleva e al sostegno dei pazienti e delle loro famiglie;
- 4) La proposizione e il sostegno di modelli di attenzione integrale nei confronti di una malattia che si appresta a divenire una delle principali cause di invalidità;
- 5) La predisposizione di forme specifiche di assistenza per i malati ed i familiari;
- 6) Lo studio e l'incentivazione alla costruzione di centri di assistenza;
- 7) La formazione di personale specializzato anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studi;
- 8) L'intervento presso le forze politiche e sindacali e presso le amministrazioni pubbliche al fine di promuovere il diritto alla salute e alla qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari;
- 9) La promozione del ruolo informativo dei malati e dei loro familiari per l'acquisizione di dati statistici di rilevanza sociale e sanitaria;

10) Il potenziamento, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità, della ricerca inerente gli aspetti etiopatogenici, terapeutici, assistenziali e sociali della malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse, accessorie o integrative.

L'Associazione può collaborare con associazioni o altre realtà non lucrative per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Novara.

La modifica dell'indirizzo nell'ambito del predetto Comune verrà decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO E RENDICONTO

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) Le quote associative determinate annualmente con delibera dell'Assemblea dei Soci;
- 2) Gli ulteriori contributi deliberati dall'Assemblea dei Soci a fronte di specifiche iniziative o esigenze;
- 3) I fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

4) Qualunque ulteriore provento che comunque pervenga all'Associazione.

Art. 5

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Utili, eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non potranno essere distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge od effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Tali somme potranno essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività connesse.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto dell'esercizio che deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dal termine dell'esercizio stesso.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni precedenti l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che li volessero consultare o ne volessero chiedere copia.

I SOCI

Art. 6

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche che ne condividano le finalità e che si impegnino al perseguimento delle stesse.

L'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 7

Ciascun Socio ha uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione ed è tenuto al versamento di una quota associativa annuale stabilita, unitamente alle modalità di corresponsione, dall'Assemblea.

La quota è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 8

La qualità di Socio si acquista all'atto della iscrizione nel registro dei Soci dell'Associazione.

Art. 9

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno a osservarne Statuto.

L'accoglimento della domanda potrà essere contestato dal 60% dei Soci. Sulla contestazione decide l'Assemblea dei soci a maggioranza di due terzi.

Art. 10

I Soci sono tali e possono esercitare i loro diritti solo se in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 11

La qualità di Socio si perde per:

- a) Decesso
- b) Recesso
- c) Esclusione

Il recesso ha effetto immediato salvo la collaborazione al completamento delle iniziative in cui il socio recedendo sia coinvolto.

L'esclusione viene deliberata nel caso di:

- 1) Comportamento in contrasto con gli scopi e le politiche dell'Associazione;
- 2) Comportamento pregiudizievole della onorabilità dell'Associazione;
- 3) Indebita rivelazione di notizie riservate;
- 4) Mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi previsti ai sensi del presente Statuto;
- 5) Gravi motivi oggettivi.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo assunto il parere del Collegio dei Probiviri. La delibera di esclusione ha efficacia immediata.

I soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione - od i loro eredi - non potranno ripetere i contributi versati e non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Vicepresidente
- 5) Il Collegio dei Probiviri

Art. 13

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci.

Art. 14

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente nei casi stabiliti dal presente Statuto od ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, che deve essere comunicato ai Soci per lettera o via fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci e deve rimanere altresì affisso presso la sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere anche l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della seconda convocazione.

Art. 16

Il Presidente fissa la data e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è valida in prima convocazione se vi partecipa il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente indipendentemente dal numero dei presenti.

Art. 17

Ogni socio in regola con il versamento della quota associativa ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le delibere aventi oggetto l'esclusione di un Socio è necessario il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei presenti.

Art. 18

L'Assemblea dei Soci:

- 1) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
- 2) approva il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 3) delibera le modifiche statutarie e regolamentari;

- 4) approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo e approva la relazione del Consiglio Direttivo relativa all'esercizio precedente;
- 5) delibera in merito all'esclusione dei Soci prevista dall'articolo 11;
- 6) delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo riguardante l'esclusione di un Consigliere;
- 7) autorizza o ratifica gli atti del Consiglio Direttivo su questioni non previste dallo Statuto;
- 8) delibera su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- 9) delibera annualmente l'importo delle quote associative e gli eventuali ulteriori contributi a fronte di specifiche iniziative o esigenze;
- 10) delibera in merito al mancato accoglimento della domanda di chi intende aderire all'Associazione, come previsto dall'art. 9.

Tutte le votazioni dell'Assemblea dei soci sono a scrutinio palese.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo é composto da cinque a ventuno membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del suo Presidente e ogni qualvolta il

Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta, con specificazione degli argomenti di cui si chiede la trattazione, da almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 20

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere recapitato, per lettera o via fax o via posta elettronica, ai Consiglieri almeno sette giorni prima unitamente all'Ordine del Giorno.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni del Consiglio sono a scrutinio palese.

Art. 21

La decadenza della carica di Consigliere può avvenire per:

- 1) perdita da parte del Consigliere della qualità di socio dell'Associazione;
 - 2) dimissioni;
 - 3) esclusione per gravi motivi proposta dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, e deliberata dall'Assemblea;
 - 4) assenza ingiustificata da almeno tre riunioni consecutive;
- in questo caso la domanda di dichiarazione della decadenza

deve essere proposta da almeno due terzi dei Consiglieri e deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge tra i Consiglieri il proprio Presidente, che ricopre altresì la carica di Presidente dell'Associazione, ed, eventualmente, un Vicepresidente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, in particolare:

- 1) formula il programma generale di attività annuale;
- 2) cura l'attuazione del programma annuale e adotta tutte le delibere necessarie a tal fine;
- 3) predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo che rimette, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione del Collegio dei Probiviri, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- 4) propone all'Assemblea dei Soci di deliberare contribuzioni straordinarie per il finanziamento di determinate specifiche attività;
- 5) propone all'Assemblea dei Soci l'esclusione del Socio;
- 6) adisce l'autorità giudiziaria civile e penale;

7) nomina eventualmente un Comitato Scientifico che collabora per attività di ricerca e studi specifici.

Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli Consiglieri specifici poteri per la realizzazione di determinate operazioni e iniziative.

Art. 23

Il Presidente:

1) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale; tali prerogative, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere estese ad altri componenti del Consiglio Direttivo;

2) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e vigila affinché siano rispettate le norme statutarie;

3) sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali;

4) in caso di effettiva e documentata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendo allo stesso tempestivamente ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva;

5) cura l'aggiornamento e la tenuta del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci e del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Art. 24

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente al quale spetteranno gli stessi poteri e doveri del Presidente e che ricoprirà tale ruolo fino al rientro nelle proprie funzioni del Presidente stesso.

Art. 25

Il Collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente, da due componenti effettivi e da un componente supplente.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri:

- 1) verifica le scritture contabili;
- 2) verifica l'andamento dell'amministrazione;
- 3) esamina ed esprime un parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto d'esercizio prima della loro approvazione da parte degli organi statutari;
- 4) esprime il proprio parere su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci.

Art. 27

Il parere del Collegio dei Probiviri dovrà sempre essere motivato, non avrà potere vincolante ma elevato valore morale.

NORME FINALI

Art. 28

Cause di scioglimento dell'Associazione sono:

- 1) continuata inattività dell'Assemblea dei Soci;
- 2) continuata inattività del Consiglio Direttivo qualora l'Assemblea dei Soci non adotti gli opportuni provvedimenti.

In caso di scioglimento i beni dell'Associazione saranno devoluti - dedotte le passività - ad organizzazioni di volontariato che operino in identico e analogo settore.

Art. 30

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

All'originale firmato:

Maria Bocca Corsico Piccolino

dr. GIAN VITTORIO CAFAGNO notaio